



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

" NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEL VISTO MERCI TELEMATICO "

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è emanato dal Congresso di Stato in applicazione della delega prevista dall'articolo 26 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40.

Con il presente decreto delegato si è inteso aggiornare ed ammodernare il sistema del visto merci telematico, alla luce delle innovazioni e modifiche informatiche, tecnologiche e sistemiche, anche derivanti dal sistema informatico TribWeb e delle sue interazioni tra applicativi.

Pertanto la finalità del nuovo sistema telematico di visto merci è di rendere conforme all'evoluzione tecnica il sistema di gestione delle richieste di visto merci telematico, l'invio e la ricezione del visto merci, che viene dunque effettuato esclusivamente attraverso la relativa funzione inserita nell'applicativo TribWeb in uso agli operatori economici, previa abilitazione.

Restano sostanzialmente invariati rispetto alle disposizioni precedenti diversi aspetti e procedure.

I controlli dell'UO Ufficio Tributario di cui all'articolo 6 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche sono delegati ed effettuati dal Corpo della Guardia Di Rocca - Sezione Visto Merci.

I controlli sui beni importati in territorio sono compiuti sulle pratiche e sui documenti, relativi al visto merci, trasmessi dagli operatori economici attraverso l'applicativo specifico, sulla base delle disposizioni procedurali del manuale d'uso pubblicato dall'UO Ufficio Tributario su apposita Sezione del software TribWeb.

Il valore minimo dei beni importati da sottoporre al controllo di cui all'articolo 6 della Legge n.40/1972 e successive modifiche è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Lo stesso valore minimo si applica anche per il conto lavoro e conto riparazione, mentre le temporanee importazioni di beni diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 4 devono essere sempre sottoposte al controllo di cui all'articolo 6 della Legge n.40/1972 e successive modifiche, indipendentemente dal valore dei beni importati.

Le importazioni di beni provenienti da Paesi extra-UE devono essere sempre sottoposte al controllo dell'Autorità competente, con le modalità previste dal presente decreto delegato, indipendentemente dal valore delle stesse e dalla causale ovvero del regime di importazione.

All'articolo 2 del presente decreto delegato sono stabilite le modalità, tempi e procedure dei controlli.

Il personale della Guardia Di Rocca addetto al visto merci ha il compito di acquisire, controllare, vistare ed archiviare i documenti pervenuti mediante il sistema di cui all'articolo 1, nonché di comunicare l'avvenuta esecuzione del visto all'operatore economico.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Periodicamente sono impartite disposizioni generali per l'esecuzione del controllo sulle merci, anche con metodiche informatiche, concordate e definite di concerto tra la Direzione dell'UO Ufficio Tributario e la Guardia di Rocca - Sezione Visto Merci.

Gli agenti della Guardia di Rocca- Sezione Visto Merci, mediante pattuglie formate da almeno due unità, effettuano quotidianamente controlli a campione sulle merci importate.

I controlli a campione, di cui al comma 3, hanno ad oggetto sia la verifica della merce importata sia ogni ulteriore verifica ritenuta necessaria ai fini del controllo effettuato. Tali controlli avvengono alla presenza di un responsabile dell'azienda ovvero suo delegato.

Il manuale d'uso di cui all'articolo 1 del decreto delegato stabilisce le modalità, le procedure e la documentazione che deve essere trasmessa dall'operatore economico per la richiesta di visto merci.

Il manuale d'uso può essere aggiornato dall'UO Ufficio Tributario sulla base delle necessarie modifiche tecniche ed evoluzioni del sistema informatico TribWeb. L'UO Ufficio Tributario provvede a pubblicare nella sezione di cui all'articolo 1, comma 3 i predetti aggiornamenti.

I documenti con relativo visto sono restituiti nel più breve tempo possibile all'operatore economico, comunque entro le 48 ore dalla data dell'invio della richiesta alla Guardia di Rocca - Sezione Visto Merci, che deve corrispondere alla data di introduzione in territorio della merce. Trascorso tale termine senza che il documento sia stato restituito vistato, l'operatore economico è autorizzato ad immettere in consumo i beni importati, a sottoporli a lavorazioni o ad esportarli. La Sezione Visto Merci provvede ugualmente a trasmettere il documento vistato anche decorse le 48 ore.

Una novità, invece, è rappresentata dall'articolo 4 che introduce e prevede una procedura semplificata di visto telematico, per le società più strutturate.

Le imprese, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto delegato, e dotate di un sistema di gestione automatizzato, possono accedere, su apposita istanza, formulata all'UO Ufficio Tributario, ad un regime semplificato di visto merci telematico secondo le modalità stabilite nel citato articolo 5.

Fatto salvo per i beni strumentali e i beni provenienti da paesi Extra-UE, per i quali vigono le procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3, gli operatori economici ammessi al regime semplificato non sono tenuti alla trasmissione della specifica richiesta di visto merci di cui all'articolo 1, in quanto sono sottoposti a periodiche verifiche, quanto meno bimestrali, a campione sulle merci importate, sulla base della documentazione rilevata presso l'azienda.

La Guardia di Rocca - Sezione Visto Merci comunica gli esiti delle verifiche periodiche di cui al comma 2 all'UO Ufficio Tributario.

In base all'articolo 5 sono ammessi al regime semplificato di cui all'articolo 4 gli operatori economici che sono in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

- sono costituiti sotto forma di società per azioni;
- hanno un volume di ricavi risultante dall'ultimo bilancio superiore a euro 40.000.000,00 (quarantamiloni/00), intendendosi per voce ricavi la voce della dichiarazione dei redditi IGR P di cui al N.Ord.1, della Sezione 2 del quadro A;
- sono in possesso di autorizzazione ad operare esclusivamente nel settore industriale ovvero se titolari di autorizzazione ad operare per l'esercizio di attività industriale ed altresì di

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

- autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio, tale ultima attività deve rappresentare meno del 2 per cento del fatturato totale;
- non hanno pendenze fiscali con lo Stato ed Enti Pubblici;
- hanno un numero di dipendenti superiore a 30 unità;
- utilizzano un software gestionale integrato, quale l'Enterprise Resource Planning (ERP).

Il legale rappresentante della società presenta all'UO Ufficio Tributario una apposita istanza di accesso al regime semplificato, previo assolvimento dei diritti di pratica pari ad euro 500,00=, contenente una specifica dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché una sommaria relazione illustrativa del sistema gestionale adottato con particolare riferimento alla tracciabilità delle merci. In particolare il sistema dovrà consentire la completa tracciabilità delle merci introdotte in magazzino fino a completamento del ciclo produttivo e successiva riesportazione definitiva che comunque non può avvenire prima delle 48 ore dalla relativa introduzione.

L'UO Ufficio Tributario autorizza l'accesso al regime semplificato per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno mediante la presentazione di una dichiarazione di mantenimento dei requisiti richiesti ed all'assolvimento dei diritti di pratica.

Qualora l'UO Ufficio Tributario rilevi o riceva, anche da altri Uffici del settore Pubblico Allargato, segnalazioni di irregolarità nelle procedure di importazione dei beni ovvero di mancanza dei requisiti, può procedere alla revoca della autorizzazione concessa ed applica la sanzione di cui all'articolo 27 della Legge n. 40/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 6, infine, stabilisce che l'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto delegato decorre dal 3 marzo 2025 e che dalla predetta data è abrogato il Regolamento approvato con delibera del Congresso di Stato n.17 del 22 novembre 1999.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Marco Gatti)